



## COMUNICATO STAMPA

### **Fideiussioni bancarie nulle: il Tribunale di Potenza libera due garanti da un debito di oltre 46.000 euro**

*La clausola che derogava al termine di decadenza semestrale è stata dichiarata vessatoria ai sensi del Codice del Consumo. La banca, rimasta inerte per oltre tredici anni, decade dal diritto di agire contro i fideiussori. La sentenza, ottenuta dai legali di SOS Utenti APS, conferma il consolidarsi di un orientamento sempre più favorevole alla tutela dei garanti-consumatori.*

#### **Potenza, 13 aprile 2026**

Con sentenza n. 966/2026, pubblicata il 9 aprile 2026, il Tribunale di Potenza ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da due fideiussori, dichiarando la decadenza dell'istituto di credito dal diritto di escutere la garanzia fideiussoria omnibus e revocando il decreto ingiuntivo nei loro confronti. I garanti – padre e madre del debitore principale, titolare di una ditta individuale – erano stati chiamati al pagamento solidale di oltre 46.000 euro a titolo di debitoria residua su un contratto di mutuo chirografario risalente al 2007. L'operazione è stata curata dagli Avv.ti Gianclaudio Addamiano e Savino Genovese, Presidente nazionale della SOS Utenti APS.

#### **Un problema diffuso: milioni di fideiussioni a rischio**

Il caso potentino si inserisce in un contesto nazionale di grande rilevanza. In Italia si stima che milioni di fideiussioni omnibus siano state sottoscritte su moduli uniformi predisposti secondo lo schema ABI del 2003, dichiarato contrario alla normativa antitrust dal Provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 41994/2021) ha già stabilito che le clausole riproduttive di tale schema possono essere dichiarate nulle. La sentenza del Tribunale di Potenza si colloca nel solco di questo orientamento e ne sviluppa le conseguenze concrete sul piano della tutela consumeristica.

#### **Il caso: dalla fideiussione omnibus alla liberazione dei garanti**

I fideiussori avevano rilasciato garanzia omnibus a copertura delle obbligazioni del familiare, fino a un importo di 100.000 euro. Il contratto di fideiussione conteneva, tra le altre, una clausola che derogava all'art. 1957 del codice civile, esonerando la banca dall'obbligo di agire contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita. L'istituto di credito, dopo aver costituito in mora il debitore nel settembre 2010, è rimasto del tutto inerte per oltre tredici anni, azionando il credito solo nell'ottobre 2023 tramite ricorso per decreto ingiuntivo.

#### **APS - Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore**

 Via Papa Giovanni XXIII, 188/190  
66026 - ORTONA (Chieti)

 [info@sosutenti.net](mailto:info@sosutenti.net)  
[giurislabs@laboratoriogiurimetrico.it](mailto:giurislabs@laboratoriogiurimetrico.it)

 Tel. 085 9063398 - 085 9066119

**C.F.** 9739871058

 Numero Verde **800 090 327**

Iscriz. Registro Unico Nazionale  
Terzo Settore (RUNTS)  
Regione Abruzzo, N° Repertorio 3410

[WWW.SOSUTENTI.NET](http://WWW.SOSUTENTI.NET)



## Cosa ha deciso il Tribunale

La sentenza si articola in quattro passaggi fondamentali:

1 Natura fideiussoria della garanzia: il Tribunale ha qualificato il rapporto come fideiussione omnibus e non come contratto autonomo di garanzia, rilevando che la clausola "a prima richiesta" in assenza della locuzione "senza eccezioni" non è idonea a mutare la natura accessoria della garanzia (Cass. n. 31105/2024; Cass. Ord. n. 14945/2025).

2 Qualità di consumatori dei garanti: i fideiussori sono stati riconosciuti come consumatori ai sensi del D.lgs. 206/2005: sul punto è importante sottolineare che la natura di consumatore si presume e che quindi spetta sempre alla parte creditrice fornire in Tribunale la prova contraria.

3 Vessatorietà della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c.: la clausola che esonerava la banca dal termine di decadenza semestrale è stata dichiarata nulla perché vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. t) del Codice del Consumo, in assenza di qualsiasi prova di trattativa individuale (Cass. Ord. n. 27558/2023).

4 Decadenza del creditore per inerzia: riespondendosi il termine di sei mesi dell'art. 1957 c.c., la banca è stata dichiarata decaduta dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori, avendo omesso ogni attività di riscossione per oltre tredici anni.

## Il ruolo di SOS Utenti APS

La difesa dei fideiussori è stata curata dagli Avv.ti Gianclaudio Addamiano e Savino Genovese, quest'ultimo Presidente nazionale della SOS Utenti APS, associazione di promozione sociale attiva nella tutela dei consumatori e delle piccole imprese che opera su tutto il territorio nazionale attraverso una rete di delegati regionali specializzati nella difesa contro gli abusi bancari e finanziari.

## La dichiarazione

*«Questa sentenza rappresenta un segnale importante per tutti i garanti che hanno sottoscritto fideiussioni su moduli predisposti dalla banca senza alcuna possibilità di negoziazione: sia la normativa antitrust che il Codice del Consumo sono due strumenti efficaci utilizzabili anche separatamente, per ottenere la liberazione da garanzie che comprimono ingiustamente i diritti del fideiussore. Invitiamo chiunque si trovi in una situazione analoga – garante di un debito altrui, con una fideiussione sottoscritta su moduli standard – a far verificare la validità delle clausole contrattuali prima che sia troppo tardi». Dr. Gennaro Baccile, presidente onorario e portavoce nazionale della SOS UTENTI APS.*

## Cosa fare se hai firmato una fideiussione omnibus

### APS - Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore

 Via Papa Giovanni XXIII, 188/190  
66026 - ORTONA (Chieti)

 [info@sosutenti.net](mailto:info@sosutenti.net)  
[giurislabs@laboratoriogiurimetrico.it](mailto:giurislabs@laboratoriogiurimetrico.it)

 Tel. 085 9063398 - 085 9066119

**C.F.** 9739871058

 Numero Verde **800 090 327**

Iscriz. Registro Unico Nazionale  
Terzo Settore (RUNTS)  
Regione Abruzzo, N° Repertorio 3410

[WWW.SOSUTENTI.NET](http://WWW.SOSUTENTI.NET)

La normativa vigente offre strumenti concreti a tutela dei fideiussori-consumatori. Le clausole delle fideiussioni omnibus riprodotte dello schema ABI del 2003 possono essere dichiarate nulle, con effetti significativi sulla posizione del garante: la decadenza del creditore dall'azione verso il fideiussore, per violazione dell'art. 1957 c.c e la conseguente liberazione integrale dello stesso dal debito. È fondamentale agire tempestivamente, rivolgendosi a professionisti specializzati in contenzioso bancario. Famiglie e imprese possono contattare SOS Utenti APS per una prima consulenza e valutare la strategia più adatta alla propria situazione.

#### **Note per la redazione:**

Cos'è la fideiussione omnibus: garanzia personale con la quale il fideiussore si obbliga a rispondere di tutti i debiti, presenti e futuri, del debitore principale nei confronti della banca, fino a un importo massimo predeterminato.

Cos'è l'art. 1957 c.c.: norma del codice civile che prevede la decadenza del creditore dal diritto di escutere la garanzia fideiussoria se non propone le proprie istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale e non le coltiva con diligenza.

Cos'è il Provvedimento Banca d'Italia n. 55/2005: provvedimento con cui la Banca d'Italia ha accertato che lo schema contrattuale predisposto dall'ABI per le fideiussioni omnibus conteneva clausole contrarie alla normativa antitrust (L. 287/1990).

#### **CONTATTI**

Ufficio Stampa SOS Utenti APS E-mail: [info@sosutenti.net](mailto:info@sosutenti.net) Tel.: 800 090 327 Sito web: <https://www.sosutenti.net/>

Il Segretario Generale Dott. Andrea Valente

Allegati: Sentenza del Tribunale di Potenza n. 966/2026

Per la diffusione web e social: #FideiussioneBancaria #CodiceDelConsumo #Art1957 #SOSUtenti #TutelaConsumatori #GaranzieBancarie #Potenza #TribunaleDiPotenza #DirittiDeiConsumatori #FideiussioneOmnibus #ClausoleVessorie #ContenziosoBancario

#### **APS - Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore**

 Via Papa Giovanni XXIII, 188/190  
66026 - ORTONA (Chieti)  [info@sosutenti.net](mailto:info@sosutenti.net)  
[giurislab@laboratoriogiurimetrico.it](mailto:giurislab@laboratoriogiurimetrico.it)

 Tel. 085 9063398 - 085 9066119 **C.F.** 9739871058

 Numero Verde **800 090 327**

Iscriz. Registro Unico Nazionale  
Terzo Settore (RUNTS)  
Regione Abruzzo, N° Repertorio 3410

[WWW.SOSUTENTI.NET](http://WWW.SOSUTENTI.NET)